

INDIRIZZI INTERPRETATIVI IN MATERIA DI SOPRAELEVAZIONI DI EDIFICI ESISTENTI

Al fine di dare uniformità interpretativa sul territorio regionale degli interventi di sopraelevazione di edifici esistenti si forniscono i seguenti indirizzi interpretativi:

- A) Tenendo conto di quanto riportato al § 8.4.1 delle NTC2008, si configura sopraelevazione di un edificio l'intervento strutturale che comporti aggiunta in altezza di nuovi impalcati o incrementi di altezze dell'ultimo impalcato, a meno che tali incrementi non siano strettamente giustificati dall'esigenza di realizzare cordoli sommitali di altezza $H_c \leq 0.30$ m, lasciando comunque inalterato il numero dei piani.

Le figure 1e 2 illustrano schematicamente i casi che ai sensi del presente punto sono considerati sopraelevazioni e quelli che non lo sono.




Fig. 1




Fig. 2

Fatta eccezione del caso in cui venga realizzato al di sopra dell'esistente copertura piana, un tetto a falde inclinate con struttura portante 'leggera' e se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il sottotetto che si viene a realizzare non deve essere utilizzato in alcun caso da persone

e non potrà essere destinato a deposito di oggetti e/o materiale vario. L'eventuale presenza di persone dovrà essere limitata alla sola possibilità dell'ispezione del vano e per permettere le sole operazioni di manutenzione ordinaria e/o straordinaria della struttura del tetto;

- il solaio di copertura piano esistente non deve essere demolito;
- la pendenza della/e falda/e è minore di 35% e l'altezza massima al colmo è ≤ 2.00 m;
- l'incremento delle masse al piano dovute alla realizzazione del tetto (nel calcolo dell'incremento delle masse non devono essere considerati i sovraccarichi che hanno coefficiente $\psi_2 = 0$ nella combinazione sismica), è minore del 15% di quelle esistenti e l'intervento non produce un incremento superiore al 10% dei carichi in fondazione.

Nel caso in cui non venissero garantite tutte le predette condizioni, l'intervento costituisce sopraelevazione e dovrà essere assoggettato al rispetto di quanto disposto dall'art. 90 del DPR 380/2001 e si dovrà procedere per come indicato al § 8.4.1 delle NTC2008.

La figura 3 illustra schematicamente il caso che ai sensi del presente punto non è da considerarsi sopraelevazione.




Fig. 3

B) La sopraelevazione di edifici con qualsivoglia tipologia di struttura, ove ne ricorrano le condizioni previste dalle NTC2008, sarà possibile solo previa verifica della struttura esistente per un livello di conoscenza LC3 per come definito dal ¶ C8A Appendice al capitolo § 8 delle NTC2008 e della relativa Circolare n.617 del 2009. In ogni caso il calcolo dovrà dimostrare la verifica dell'intera struttura (esistente e da realizzare) ai sensi delle NTC2008.

Nel caso in cui la sopraelevazione riguardi un'opera abusiva (condonata ai sensi e per effetto della Legge n.47 del 28/02/1985 e s.m.i.), per la quale sia stato rilasciato un certificato di idoneità statica, il progettista dovrà anche dichiarare di averne preso visione e tenuto conto dello stesso nella verifica.

Nel caso in cui la sopraelevazione riguardi una costruzione realizzata conformemente all'autorizzazione sismica a suo tempo rilasciata e regolarmente collaudata e per la quale il progettista faccia riferimento ai relativi calcoli strutturali originari sarà ammesso il livello di conoscenza LC2 per come definito dal ¶ C8A Appendice al § 8 delle NTC2008 e della relativa Circolare n.617 del 2009. In ogni caso il calcolo dovrà dimostrare la verifica dell'intera struttura (esistente e da realizzare) ai sensi delle NTC2008. **Le sopraelevazioni pertanto dovranno essere considerate solo ed esclusivamente come interventi di adeguamento sismico, non è ammesso in nessun caso considerare una sopraelevazione come intervento di miglioramento sismico.**

La sopraelevazione di edifici con strutture in muratura sarà possibile solo se il fabbricato esistente non sia stato mai oggetto di precedenti sopraelevazioni, anche di un solo piano (tale circostanza deve risultare da un'apposita dichiarazione resa dal committente e dal progettista architettonico e da una relazione del progettista strutturale, fondata su elementi oggettivi rilevati presso il comune e/o gli altri enti competenti e sull'analisi storico-critica del manufatto, prevista al § 8.5 delle NTC2008). Per tali strutture, tenuto conto che il c.1 p.to a) dell'art.90 del DPR 380/2001 limita la possibilità di sopraelevazione ad un solo piano, nella conta dei piani da

realizzarsi, non vanno considerati i piani relativi a volumi tecnici che abbiano dimensioni limitate alle funzioni tecniche per le quali sono stati progettati e nei quali è prevista una presenza occasionale e limitata nel tempo di persone. Tali condizioni dovranno essere certificate da tutti i tecnici che interverranno nella progettazione, coerentemente con quanto previsto dal § 8.5 delle NTC2008. Le limitazioni sopra riportate sono da applicarsi anche per le sopraelevazioni di edifici con strutture miste individuate al § 8.7.3 delle NTC2008;

- C) **La realizzazione di un ampliamento all'ultimo livello in adiacenza della porzione di edificio esistente**, potrà essere considerato come intervento locale ai sensi del § 8.4.3 delle NTC2008 e della relativa Circolare n.617 del 2009, se l'incremento delle masse all'ultimo piano (nel calcolo delle masse non devono essere considerati i sovraccarichi che hanno coefficiente $\psi_{2j} = 0$ nella combinazione sismica) è minore del 15% di quelle esistenti e se l'intervento non produce un incremento superiore al 10% dei carichi in fondazione. In caso contrario l'intervento sarà considerato una sopraelevazione per come considerato al precedente p.to B). Le figure 4 e 5 illustrano schematicamente i casi che ai sensi del presente punto non sono considerati sopraelevazioni.




Fig. 4





Fig. 5



- D) **La sostituzione di un tetto realizzato con struttura portante principale in legno o acciaio, sia esso piano o a falde inclinate, con altro che presenti, stessa configurazione (piana o a falde inclinate), ma con struttura portante in c.a. o c.a.p., a parità di altezze ovvero con incrementi strettamente necessari per l'inserimento del cordolo sommitale non va considerata sopraelevazione.** Tale tipo di intervento non rientra nella casistica prevista dall'art. 90 del DPR 380/2001 mentre, per quanto previsto dalle NTC2008 e relativamente alla qualificazione dell'intervento (adeguamento, miglioramento, riparazione o intervento locale), questo non rientra tra quelli previsti dal § 8.4.3 delle predette norme tecniche, in quanto comporta una **variazione significativa di rigidezza e di peso nel piano della copertura o del solaio** (per come riportato nel punto C.8.4.3 della Circolare Ministeriale 2 febbraio 2009 n. 617). Pertanto, per come previsto per gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico, si dovrà procedere alla verifica dell'intera struttura sia prima che dopo l'intervento, per come previsto dal § 8.7.5 delle stesse norme tecniche.